

Codice A1103A

D.D. 16 luglio 2025, n. 781

Ordinanza di annullamento della determinazione dirigenziale n. 1166 del 8/10/2024 e susseguente archiviazione dell'atto ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. n. 672-COV/2020). Riduzione a zero degli accertamenti n. 3486/2024 sul capitolo 32068 e n. 3488/2024 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 anno 2025 - Trasgressore E.E.M. (cod. ben. 389279).



ATTO DD 781/A1103A/2025

DEL 16/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di annullamento della determinazione dirigenziale n. 1166 del 8/10/2024 e susseguente archiviazione dell'atto ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. n. 672-COV/2020). Riduzione a zero degli accertamenti n. 3486/2024 sul capitolo 32068 e n. 3488/2024 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 anno 2025 – Trasgressore E.E.M. (cod. ben. 389279).

Vista la determinazione dirigenziale n. 1166/A1103A/2024 del 8/10/2024 a carico del Trasgressore *omissis* (ben.n. 389279) con cui era stato previsto il pagamento della sanzione amministrativa ingiunta per euro 500,00 e spese di notifica per euro 10,61 da pagarsi con con avviso di pagamento PagoPA, in violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 1 del D.P.G.R. n. 64 del 37/05/2020, per non essersi attenuto, all'obbligo “ *dalle ore 0,00 del giorno 29 Maggio 2020 alle ore 24 del giorno 2 Giugno 2020 – per tutti i cittadini, di utilizzare, in tutti i luoghi pubblici all'aperto dei centri abitati del territorio regionale, idonee protezioni delle vie respiratorie*”.

considerato che a seguito della notifica dell'atto emergeva :

- che il soggetto è a carico dei Servizi sociali del Comune di Torino – Adulti in difficoltà ospite presso una struttura di primo livello con residenza presso Via della casa comunale a Torino;
- a seguito di contatti telefonici e via mail con l'Ufficio suddetto, la condizioni del soggetto trasgressore, all'epoca dei fatti già senza fissa dimora e in carico ai servizi sociali del Comune.

Ritenuto che le suddette circostanze - legate all'assenza di un luogo di abitazione certo al momento della violazione - abbiano potuto incidere negativamente sulla possibilità che il soggetto, al tempo dell'evento pandemico, fosse in grado di rispettare puntualmente la normativa vigente in materia.

Ritenuto che potesse risultare estremamente difficoltoso per il trasgressore reperire in modo

costante e univoco informazioni - riguardanti una normativa complessa e in costante mutamento quale quella del COVID 19 - in particolare con riguardo alla norma che si asserisce violata (violazione dell'obbligo dell'uso mascherina all'aperto per un tempo molto circoscritto, di tre giorni, in prossimità della festività del 2 giugno).

Valutato infine che il rispetto di una tale norma - ove nota - potesse risultare certamente difficoltoso se non impossibile per chi, senza fissa dimora, vive costantemente all'aperto .

Ritenuto che vengano pertanto meno i presupposti sulla cui base è stata irrogata la sanzione amministrativa ed occorre procedere all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 1166/2024;

ritenuto, pertanto necessario:

- ridurre l'accertamento n. 3486/2024 sul capitolo n. 32068/24 assunto con DD 1166/2024 per l'importo di euro 500,00 portandolo a zero (cod. ben. 389279); -

- ridurre l'accertamento n. 3488/2024 sul capitolo n. 39580/24 assunto con DD 1166/2024 per l'importo di euro 10,61 portandolo a zero relativo a spese di notifica (cod. ben. 389279));

dato atto che le modifiche di accertamento non sono già state effettuate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024; Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- Vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025";
- Vista la L.R. 27 febbraio 2025 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale diprevisione 2025-2027" (Legge di stabilità regionale 2025);

- Vista la D.G.R. n. 11-739/2025 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

determina

di provvedere, per i motivi enunciati in premessa a:

- annullare la determinazione di ingiunzione n° 1166 del 8/10/2024 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa per la somma complessiva di Euro 510,61, di cui euro 500,00 a titolo di sanzione ed euro 10,61 per spese di notifica, a carico del sig. *omissis* (cod. ben. n. 389279);
- archiviare l'atto di cui in premessa, disponendo che ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati;
- ridurre l'accertamento n. 3486/2024 sul capitolo n. 32068/24 assunto con DD 1166/2024 per l'importo di euro 500,00 portandolo a zero (cod. ben. 389279); -
- ridurre l'accertamento n. 3488/2024 sul capitolo n. 39580/24 assunto con DD 1166/2024 per l'importo di euro 10,61 portandolo a zero relativo a spese di notifica (cod. ben. 389279);

dando atto che le modifiche di accertamento non sono già state effettuate;

Le transazioni elementari dei predetti capitoli sono rappresentate nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" in quanto non compresa in alcuna delle categorie di cui agli articoli 23 e 26 del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti